



Studio  
DE MARCH

DOTTORI COMMERCIALISTI

Omar De March  
Eros De March

Ambra Mattiello  
Manuel Bandiera  
Fabio Perissinotto  
Federico De March  
Lorenzo Crescente  
Massimo Motta

## Circolare informativa n. 8 del 25 settembre 2024

### CANTIERI EDILI: LA PARTENTE A PUNTI

**DAL 1<sup>^</sup> OTTOBRE 2024**

**obbligatorio richiedere il rilascio della patente a punti in formato digitale  
per operare in cantieri edili temporanei o mobili.**

Lo prevede il d.lgs. n. 81/2008 così come modificato dall'art. 29, co. 19 del D.L. n. 19/2024 e attuato dal regolamento d.m. n. 132/2024 pubblicato in G.U. il 20.09.2024.

Ulteriori chiarimenti sono stati resi anche dalla Circ. n. 4/2024 del 23.09.2024 rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

**In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente e comunque sino al 31 ottobre 2024**, è possibile trasmettere all'Ispettorato Nazionale del Lavoro una **autocertificazione/dichiarazione sostitutiva** concernente il possesso dei requisiti, utilizzando il modello allegato alla Circ. 4/2024 INL (e riportato in calce alla presente).

L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere inviata **tramite PEC** all'indirizzo [dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it).

**Tale invio vincola l'operatore a presentare la domanda** per il rilascio della patente mediante il portale dell'INL entro il 31.10.2024.

**Dal 1° novembre 2024 sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.**

■ Treviso (TV)  
Via Solferino S. Martino 3  
T. +39 0422 262521  
F. +39 0422 298120

■ Quarto d'Altino (VE)  
Via Roma, 101/B  
T. +39 0422 1835335

■ Pieve di Soligo (TV)  
Via Schiratti 51/10  
T. +39 0438 82705

■ Castelfranco V.to (TV)  
Circonvallazione Est 32/N  
T. +39 0423 721119

## SOGGETTI OBBLIGATI

- **imprese** (non necessariamente qualificabili come "imprese edili") e **lavoratori autonomi** (considerati tali in questo ambito anche le imprese individuali senza lavoratori) che operano fisicamente nei **cantieri temporanei o mobili**
- con sede in Italia, nella Ue o in un paese extraUE
- per **cantiere temporaneo o mobile** si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile

## SOGGETTI ESCLUSI

- soggetti che effettuano **mere forniture o prestazioni di natura intellettuale** (es progettista, geometra, direttore dei lavori)
- le **imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III**

## CHI RILASCI LA PATENTE A PUNTI

- **Ispettorato Nazionale del Lavoro** attraverso il proprio portale
- le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del **Portale nazionale del sommerso**

## REQUISITI PER OTTENERE LA PATENTE

- attraverso un'**autocertificazione**
  - *iscrizione alla Camera di Commercio*
  - *DURC* in corso di validità
  - *certificazione di regolarità fiscale (DURF)* nei casi previsti dalla norma
- attraverso una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**
  - *adempimento obblighi formativi* da parte di datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 (ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione)
  - *documento valutazione dei rischi (DVR)* in corso di validità, nei casi previsti dalla norma
  - *designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)*, ove previsto

## CHI PRESENTA LA DOMANDA DI RILASCIO PATENTE

- il **legale rappresentante** dell'impresa
- il **lavoratore autonomo**
- soggetto **delegato o intermediari** (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, caf)

## CONTENUTO DELLA PATENTE

- dati identificativi del titolare della patente e quelli anagrafici del richiedente
- data di rilascio e numero
- punteggio al momento del rilascio
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale
- eventuali sospensioni e decurtazioni dei crediti

## I PUNTI

- al rilascio della patente è attribuito un punteggio di **30 crediti**
- il punteggio può essere **incrementato sino ad un massimo di 100 crediti** in base alla storicità dell'azienda,, in ragione alle attività, agli investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza, possesso di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, ecc. (*vds allegato*). L'assenza di provvedimenti di decurtazione punteggio (*vds elenco in calce*) permette, ad esempio, di acquisire un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della patente sino ad un massimo di 20 crediti.
- i crediti ulteriori rispetto ai 30 di base sono assegnati al momento della domanda se già in possesso, oppure successivamente previa allegazione telematica della documentazione attestante

### SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PATENTE

- **sospensione obbligatoria** per un massimo di 12 mesi in caso di infortuni in cantiere da cui deriva la morte di un o o più lavoratori per colpa grave del datore di lavoro, o suo delegato, o dirigente.
- **sospensione facoltativa** fino a 12 mesi nel caso di infortunio nel cantiere che determini inabilità permanente di uno o più lavoratori e o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente.
- la durata della sospensione è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni e della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e di eventuali recidive
- la **revoca** interviene se è accertata in via definitiva la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate inizialmente (il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo non potrà incidere sulla utilizzabilità della patente, ferme comunque restando altre conseguenze di tipo sanzionatorio). Dopo 12 mesi dalla revoca è possibile richiedere il rilascio di una nuova patente

### RECUPERO DEI CREDITI DECURTATI

- per recuperare i crediti sono necessari **formazione** in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (da parte dei responsabili della decurtazione e dei lavoratori occupati nel cantiere interessato) ed eventuali **investimenti** in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
- tutto sarà sottoposto a valutazione da parte di un'apposita Commissione

### SANZIONE

- in **mancanza della patente o in caso di operatività in cantieri con patente con punteggio inferiore a 15**, si applica una **sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro**, non soggetta alla procedura di diffida, nonchè l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per 6 mesi.

### OPERAZIONI SOCIETARIE

- in caso di **fusione**: al soggetto risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti
- in caso di **trasformazione** o **conferimento d'azienda in società da parte di imprenditore individuale** il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio del soggetto trasformato/conferente

### ATTENZIONE

Tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare.

La **patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente** alle imprese e ai lavoratori autonomi **di operare** nei cantieri temporanei o mobili. In tal caso è però consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

A seguire l'allegato al regolamento d.m. n. 132/2024 per i requisiti di attribuzione dei crediti aggiuntivi.

TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI

	REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
	ARTICOLO 5, COMMA 2 CREDITI ATTRIBUITI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE IN BASE ALLA DATA DI ISCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	
1	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	3
2	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	5
3	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	8
4	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	10
	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
5	Possesso certificazione di un SGS conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.	5
6	Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile».	4
7	i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.	i.) 6 ii.) 8
8	Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza.	3
9	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro.	1



10	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro.	3
11	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro.	6
12	Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	3
13	Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente	2
	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE.	
14	Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	1
15	Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	2
16	Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	4
17	Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022	2
18	Possesso della certificazione SOA di classifica I.	1
19	Possesso della certificazione SOA di classifica II.	2
20	Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.	2
21	Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.	2
22	Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.	2
23	Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico.	2
24	Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	2
25	Certificazione del regolamento interno delle società cooperative, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	2

## CASI NEI QUALI E' PREVISTA LA DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO

N.	FATTISPECIE	DECURTAZION E DI CREDITI
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	3
3	Omessa formazione e addestramento	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177	1
21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	1
22	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	2
23	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	3
24	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23	1
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni	5





26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro	8
27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	10

Fonte: Circ. INL n. 4/2024

**AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI**

La/Il sottoscritto/o \_\_\_\_\_  
nata/o a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
in qualità di:

- rappresentante legale dell'impresa \_\_\_\_\_ (P. IVA \_\_\_\_\_, iscritta alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_);
- lavoratore autonomo \_\_\_\_\_ (P. IVA \_\_\_\_\_, iscritto alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

**AUTOCERTIFICA/DICHIARA** ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

**La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.**

**In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.**

Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_